



## CITTA' di CANICATTI'

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento –  
ex Provincia Regionale di Agrigento)

\*\*\*

DIREZIONE III "Servizi tecnici territoriali, Sviluppo economico, Patrimonio e Beni Confiscati"

Elevata Qualificazione (ex P.O.) n. 4

"Urbanistica-Sviluppo economico-Patrimonio-Beni confiscati"

Servizio Urbanistica

CDU n. 153/2023

### IL RESPONSABILE E.Q. n. 4

**VISTA** l'istanza prodotta dall'Arch. Ruoppolo Gioacchino nato ad Agrigento il 15.08.1962 ed ivi residente in Via Diodoro Siculo n.49, c.f.: RPP GCH 62M15 nella qualità dichiarata di C.T.U. incaricato dal Tribunale di Agrigento nella procedura esecutiva n. 235/2018 R.G.E, pervenuta il 31.07.2023 al protocollo n. 29808;

**VISTA** la documentazione integrativa del 19.09.2023;

**VISTO** l'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380;

**VISTA** la legge regionale 7.9.1998, n. 23;

**VISTO** il Piano Regolatore Generale (variante generale), adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione del 5-6 luglio 2002, n. 41 e approvato con Decreto Dirigenziale dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Urbanistica n. 259 del 15.3.2006 con prescrizioni, i cui Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione sono stati modificati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 12.2.2008 e n. 13 del 18.3.2008, esecutivi giusta Determinazione Dirigenziale n. 182 del 6.5.2010. Inoltre, il R.E. e le N.T.A. sono stati modificati con Deliberazioni Consiliari n. 66 del 30.11.2018, n. 56 del 23.7.2019, n. 29 del 29.6.2020 e n. 15 del 06.3.2023. In data 01.10.2022 è entrato in vigore il "Regolamento tipo edilizio unico", approvato con DPR n. 531 del 20.5.2022, le cui disposizioni sono prevalse sulle norme del citato Regolamento Edilizio Comunale, in forza del comma 5 dell'art. 99 del medesimo RTEU, successivamente abrogato con DPR n. 553/GAB del 05.7.2023;

**VISTO** il «Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento», adottato, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e del Regolamento di cui al R.D. n. 1357/1940, col D.A. n. 7 del 29.7.2013 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, la cui normativa è modificata dal D.A. n. 46/GAB del 29.11.2018 come sostituito dal D.A. n. 62/GAB del 12.6.2019 del medesimo Assessorato, e approvato con D.A. n. 64/GAB del 30.09.2021 (S.O. alla G.U.R.S. n. 48 del 29.10.2021, p. I) del citato Assessorato;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 1141 del 22.09.2022 di conferimento incarico di Responsabile della P.O. (oggi E.Q.) n. 4 al geom. Antonio La Vecchia;

**VISTI** gli atti d'Ufficio;

**VISTE** le attestazioni dei versamenti del 28.07.2023 (diritti di segreteria e diritti di istruttoria);

### CERTIFICA

che la particella sita in Canicattì, iscritta all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Agrigento - Territorio – Servizi Catastali – Catasto Terreni, al foglio di mappa 55 mappale 492, sulle tavole del citato Piano Regolatore Generale, ricade, fatte salve le variazioni dovute alle oggettive e diffuse incongruenze planimetriche presenti tra le varie cartografie, mappe catastali e dei vari strumenti urbanistici, in zona "A" (Centro storico).

La citata particella individua l'area di sedime di fabbricati.

La particella rientra tra le *componenti centri e nuclei storici* (art. 16 delle N.d.A.) del citato Piano Paesaggistico, restando salva l'osservanza delle norme, eventuali altre componenti e prescrizioni ed indirizzi programmatici e pianificatori previsti dal medesimo Piano.

**PRESCRIZIONI URBANISTICHE:**

- **zona "A" (Centro storico):** Si rimanda a quanto specificatamente previsto nell'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione relative alla Variante Generale al P.R.;

- **«Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento»:** Si rimanda al medesimo Piano meglio indicato in premessa.

**In virtù dell'art. 3 del citato D.A. n. 64/GAB del 30.09.2021, con cui è stato approvato il suddetto Piano Paesaggistico, si applicano le misure di salvaguardia, in quanto le previsioni del medesimo Piano Paesaggistico sono cogenti per gli strumenti urbanistici e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi contenute nei medesimi strumenti urbanistici.**

**Il presente certificato è redatto fatte salve eventuali diverse prescrizioni urbanistico-edilizie e/o limitazioni conseguenti dalla L.R. 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii e altre norme.**

Resta ferma la piena osservanza delle disposizioni in atto in vigore in materia urbanistico-edilizia e di tutela di vincoli di legge, piani e/o urbanistici, seppur qui non citati specificatamente.

Resta inteso che per quanto attiene l'eventuale potenzialità edificatoria, di cui il presente certificato non costituisce accertamento, dovrà verificarsi se la particella sopra indicata sia stata nel passato utilizzata per la realizzazione di fabbricati oggetto anche di condono edilizio (L. n. 47/85, L. n. 724/94, L. n. 326/03).

Si evidenzia che, in applicazione dell'art. 9 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, e s.m.i., recepito nella Regione Sicilia dall'art. 36 della L.R. 2.8.2002, n. 7, e s.m.i., e dell'art. 16 della L.R. 12.7.2011, n. 12, sono decaduti i vincoli preordinati all'esproprio previsti dal P.R.G.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e art. 15 della legge 12.11.2011, n. 183).

Si rilascia a richiesta dell'interessato, su carta libera per usi amministrativi.

Canicattì, 19 settembre 2023

IL TECNICO ISTRUTTORE  
(Geom. E. Fazio)



IL FUNZIONARIO TECNICO  
(Geom. Arcangelo Pizzitani)



IL RESPONSABILE E.Q. n. 4  
(Geom. Antonio La Vecchia)

